RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 4, D.LGS. N. 175/2016

La Società Ente Fiera Isola della Scala S.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche

infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]"

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) nel marzo 2019 aveva pubblicato il documento "*Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale* (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)", nell'ambito del quale aveva formulato una serie di raccomandazioni – elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito – per l'applicazione di quanto previsto, appunto, dall'art. 6, co. 2 e 4 del TUSP, in funzione di quanto disposto dal successivo art. 14, co. 2., predisponendo altresì una traccia di "*Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016*", incorporante un format di "*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016" e di "Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale*" alla data di chiusura dell'anno solare, oltre a una sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (prevista - sempre nell'ambito della medesima relazione sul governo societario - dal combinato disposto di cui ai co. 3, 4 e 5 dell'art. 6 del TUSP).

Le Relazioni sul governo societario pubblicate dalla società Ente Fiera Isola della Scala S.r.l., da ultimo quella presentata per l'esercizio 2022, erano state redatte sulla base dello schema fornito nel richiamato documento del marzo 2019.

Il documento del marzo 2019 è stato inevitabilmente influenzato dalla pubblicazione, precedente di appena un mese, del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" - di seguito anche "CCII")1 ed è stato quindi calibrato (in ragione, tra l'altro, del rapporto di genere a specie tra CCII e TUSP2) sulla versione originaria del CCII, caratterizzata, tra l'altro:

- dal sistema della c.d. allerta e della composizione assistita, connotato da rigorosi automatismi nella rilevazione della crisi e nell'individuazione delle misure per porvi rimedio;

- dalla collocazione, tra gli strumenti di allerta (art. 12):

  - ✓ di obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari (art. 14) e dei creditori pubblici qualificati (art. 15) suscettibili di innescare l'approdo della gestione della crisi innanzi all'OCRI (art. 17);

degli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile finalizzati alla tempestiva rilevazione degli "*indizi di crisi*" dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione; obblighi da assolversi mediante implementazione di assetti funzionali al monitoraggio degli "*indicatori di crisi*" specificati all'art. 13, consistenti in: a) squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevabili mediante appositi indici la cui elaborazione periodica veniva rimessa allo stesso CNDCEC; b) "*ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di* quanto previsto nell'articolo 24"4;

- dalla definizione della «crisi» in termini di "stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", da rilevarsi, appunto, mediante gli "indicatori di crisi" specificati all'art. 13.

In tale contesto, il documento del marzo 2019 del CNDCEC, muovendo dalla consapevolezza che gli indicatori di cui al CCII erano idonei a evidenziare una crisi già in essere ma non a intercettare il relativo "rischio" o "probabilità", rimarcava che "l'art. 6, co. 2 del Testo unico mira a favorire la valutazione del "rischio di crisi" di là da venire [mentre] il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o, comunque, molto probabile".

Di conseguenza, nel documento del marzo 2019 si suggeriva:

- di adottare – quali "indicatori del rischio di crisi" nell'ambito del Programma di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, TUSP - strumenti di indagine prospettica (secondo un'impostazione c.d. forward looking), oggetto di monitoraggio periodico;

- di predeterminare, per ciascuno dei predetti "indicatori del rischio di crisi", relative soglie di allarme, da calibrarsi, in chiave anticipatoria, sugli indicatori considerati dall'art. 13 del CCII;

- di identificare l'integrazione delle predette soglie di allarme con l'emersione "di uno o più indicatori di crisi aziendale" di cui all'art. 14, co. 2 del TUSP, cui ricollegare l'attivazione del meccanismo reattivo ivi predisposto (e, con esso, l'insorgenza dell'obbligo per gli amministratori di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

Come è noto, la versione del CCII entrata in vigore nel 2022 presenta rilevanti differenze rispetto a quella originaria, in particolare sotto il profilo qui esaminato, considerato che:

- la nozione di «**crisi»** viene ancorata a (e ingloba un) unico indicatore – oggettivo e prospetticamente determinato -, risultando definita, ex art. 2, co. 1, lett. a), come "**lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi**"; e dunque non è più rilevabile in base a una pluralità di indicatori, a loro volta ricavabili da una serie di indici (il contenuto originario dell'art. 13 è stato totalmente rimosso);

- l'apparato dell'allerta è stato soppiantato dall'istituto della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss.), l'accesso al quale presenta carattere volontario (l'imprenditore, ex art. 12, "può" accedervi), al ricorrere di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, e pertanto anche in presenza di uno stato di difficoltà anticipatorio della crisi;

- gli assetti di cui all'art. 2086 c.c. hanno, tra l'altro, il fine di "prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa" (art. 3, co. 3, primo periodo, CCII); e, in tale prospettiva, sono adeguati se consentono di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;

c) rilevare i "segnali" di cui al co. 4, ossia:

c1) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

c2) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c3) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

c4) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, co. 16;

d) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, co. 2.

Le predette, rilevanti novità hanno suggerito di istituire un **apposito Osservatorio degli enti pubblici e società partecipate**, rimeditando l'impostazione adottata nel documento del marzo 2019, al fine di proporre un coordinamento tra il TUSP e la riformata versione del CCII, chiarendo gli obblighi a carico delle società a partecipazione pubblica (e in particolare delle società a controllo pubblico) sul fronte della rilevazione della crisi e del suo rischio, della risposta a tale rilevazione, del contenuto di tale risposta, dei vincoli nella relativa predisposizione.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, **l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale**.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

Le disposizioni speciali del TUSP in materia di crisi d'impresa, richiamate in premessa, non contengono una definizione di "crisi d'impresa" o "crisi aziendale", e neppure del relativo "rischio", limitandosi a prevedere specifici obblighi in capo agli amministratori:

- di natura procedimentale (adozione di un apposito Programma), al fine di consentire l'adeguata valutazione della formazione di un "rischio di crisi" (art. 6, co. 2) nonché di intercettare la "emersione di uno o più indicatori di crisi" (art. 14, co. 2);

- di natura procedimentale e sostanziale, in presenza della "emersione di uno o più indicatori di crisi", al fine di "prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause", attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, co. 2), per il recupero dell'equilibrio economico (art. 14, co. 414) e dell'equilibrio finanziario (art. 14, co. 5).

Secondo l'Osservatorio degli enti pubblici e società partecipate va adottata, anche per le società a partecipazione pubblica, nel silenzio della disposizione speciale, la nozione di crisi fornita dalla norma generale: la «crisi», dunque, anche ai sensi e per gli effetti del TUSP, non può che consistere ne "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" (art. 2, co. 1, lett. a) del CCII).

La crisi, anche nelle società a partecipazione pubblica, è quindi integrata allorché il debito non sia sostenibile nell'orizzonte temporale definito in 12 mesi; laddove, cioè, i flussi prospettici al servizio del debito che si manifestano nei successivi 12 mesi siano inadeguati (insufficienti nel tempo e nella misura) a servire il debito che dovrà essere assolto in tale periodo.

I "flussi di cassa prospettici" corrispondono ai flussi al servizio del debito e sono determinati sulla base, in alternativa:

a) del free cash flow from operations (c.d. FCFO);

b) del margine operativo lordo, al netto degli investimenti di mantenimento occorrenti e del pagamento delle imposte sul reddito.

Le "obbligazioni nei successivi dodici mesi" costituiscono il debito da servire e non sono solo quelle al momento esistenti ma tutte quelle che si manifesteranno nel corso della gestione aziendale, prospettabili all'atto della loro stima.

Non incidono, ai soli fini della rilevazione della crisi, le obbligazioni con scadenza successiva ai 12 mesi. Il debito da servire è pari alla somma tra:

- il debito finanziario scadente nei successivi dodici mesi;

- i debiti operativi già scaduti;

- le rate dei debiti diversi riscadenzati il cui pagamento è dovuto nei successivi dodici mesi.

I debiti in questione ricomprendono anche gli interessi maturati nei confronti dei creditori, in quanto essi non concorrono ai flussi prospettici.

Il debito da servire va assunto al netto di:

- disponibilità liquide esistenti;

- nuovi finanziamenti dei quali è prevista l'erogazione nei successivi 12 mesi;

- nuove linee di credito e le linee di credito esistenti e non utilizzate, a condizione che ricorrano per entrambe le condizioni per il loro utilizzo;

- risorse finanziarie nette conseguibili nei successivi 12 mesi derivanti dalla dismissione di beni d'investimento in genere e di attività finanziarie;

- nuovi apporti previsti nei successivi dodici mesi.

Sempre secondo l'Osservatorio degli enti pubblici e società partecipate tutte le società del TUSP sono pertanto soggette all'art. 3, co. 2 del CCII, che sancisce il dovere di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"; art. 2086 c.c. che, a sua volta, prevede, al co. 2 (nella formulazione introdotta dall'art. 375 del CCII), che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva [ivi incluse, dunque, tutte le società del TUSP, anche non a controllo pubblico], ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e dalla perdita della continuità aziendale [...]".

All'art. 3 del CCII – sotto la rubrica "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa" – si precisa non tanto in cosa consistono gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (neppure la regola generale formulata all'art. 2086 c.c. aiuta in tal senso), bensì quali sono gli obiettivi che tali assetti devono garantire ai fini della tempestiva previsione dell'emersione della crisi d'impresa.

Il successivo co. 4 precisa quelli che sono considerati segnali che consentono "di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa" e che, quindi, devono essere intercettati dagli assetti organizzativi e contabili affinché questi ultimi possano essere considerati adeguati.

Dunque, in via generale, anche nelle società del TUSP:

- l'organo amministrativo deve dotare la società di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c. e 3, co. 1 del CCII);

- gli assetti sono adeguati se consentono le azioni e l'operatività (evidentemente fondata su un adeguato monitoraggio e flusso informativo) descritte all'art. 3, co. 3 del CCII, nonché di intercettare i segnali indicati al successivo co. 4, fornendo alla società le indicazioni utili per attivarsi ai primissimi segnali di difficoltà; così da mettere la società in condizione di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.)24.

La società, in base alle indicazioni fornite dal CCII, dovrà quindi dotarsi di una base informativa organizzata, atta a percepire situazioni di disequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e a individuare i rischi di sostenibilità del debito prima che emerga la crisi.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento ad un concetto di ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- rilevazione di eventuali squilibri economico-finanziari;
- rilevazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale;
- verifica della sostenibilità del debito almeno per i 12 mesi successivi;
- verifica delle prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi.

Per un corretto calcolo degli stessi si è deciso di redigere uno specifico piano economico/finanziario triennale per il periodo 2024-2026, in maniera da ottenere degli indicatori in grado di individuare la situazione in una visuale prospettica utilizzando dati di natura previsionale.

2.1. Equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario ha due componenti: quella economica e quella finanziaria.

L'equilibrio finanziario presuppone quello economico: in difetto di equilibrio economico si assisterebbe a una distruzione di risorse che nel tempo menomerebbe comunque l'equilibrio finanziario.

Un'impresa è economicamente equilibrata quando presenta un margine operativo lordo almeno superiore a zero.

Il margine operativo lordo della società nell'esercizio 2023 (EBITDA) è risultato negativo per euro 39.000 circa.

Il margine operativo lordo della società previsto per l'esercizio 2024 (EBITDA) è positivo per euro 430.000 circa.

Se nel corso dell'esercizio 2023 la società ha evidenziato un disequilibrio economico, già nel corso del 2024 dovrebbe esserci una netta inversione di tendenza che dovrebbe caratterizzare l'intero triennio del piano industriale 2024-2026.

La valutazione dell'equilibrio finanziario è agevolmente determinabile sulla base dei dati economici e precisamente del risultato operativo lordo realizzato/realizzabile in un'ottica stazionaria non incisa dalle variazioni del c.d. fabbisogno di capitale circolante netto, a condizione che dal risultato operativo vengano dedotti gli investimenti di mantenimento a regime e il pagamento delle imposte sul reddito.

Margine operativo lordo 2023 (-euro 39.000 circa) – investimenti 2023 (-euro 270.000 circa) – imposte 2023 (+47.000 circa) = -euro 262.000 circa.

Margine operativo lordo 2024 (euro 430.000 circa) – investimenti 2024 (-euro 175.000 circa) – imposte 2023 (-75.000 circa) = euro 180.000 circa.

Il disequilibrio finanziario del 2023 è ovviamente frutto di quello economico dello stesso periodo, il netto miglioramento della situazione economica previsto già a partire dal 2024 avrà il suo riflesso anche per ristabilire l'equilibrio finanziario.

2.2. Equilibrio patrimoniale

È patrimonialmente equilibrata la società che presenta un patrimonio netto superiore al minimo legale del capitale sociale.

Patrimonio netto 2023 Euro 915.000 circa.

Patrimonio netto previsto 2024 Euro 1.033.000 circa.

Alla luce dei suddetti dati la società risulta patrimonialmente equilibrata.

2.3 La sostenibilità del debito

La sostenibilità sussiste quando, nell'orizzonte temporale di osservazione, i flussi al servizio del debito sono almeno pari al debito che deve essere servito.

Per rilevare la sostenibilità del debito occorre comparare, nel tempo, il debito da servire con le stime delle risorse finanziarie disponibili e di quelle, via via, realizzabili attraverso l'esercizio dell'impresa e mediante altre operazioni economico-finanziarie.

La società deve adottare strumenti che consentano di prevedere la sostenibilità in continuo per almeno i 12 mesi.

Detta misurazione può avere luogo in via sintetica indiretta attraverso il c.d. "*Debt Service Coverage Ratio*" (DSCR) a 12 mesi, calcolato secondo quando indicato dal Documento dell'Osservatorio, ossia tenendo conto delle disponibilità liquide iniziali.

Per il calcolo del DSCR è necessario utilizzare dei dati prospettici in un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

Per un corretto calcolo dello stesso si è deciso pertanto di redigere uno specifico piano economico/finanziario per l'anno 2024-2026, in maniera da ottenere un indicatore in grado di individuare la capacità prospettica di rimborso degli oneri dell'indebitamento utilizzando dati di natura previsionale.

Non vi è un'unica modalità di calcolo del DSCR che ha però nella sostanza l'obiettivo di determinare la capacità dell'impresa di rimborsare i finanziamenti in termini di rapporto tra i flussi di cassa in entrata a servizio del debito e i flussi in uscita per il rimborso del debito oltre agli oneri finanziari.

Tale indice deve presentare un risultato non inferiore a 1.

Il "Debt Service Coverage Ratio" per il 2023 è stato di Euro 11,22.

Il "Debt Service Coverage Ratio" previsto per il 2024 è di Euro 3,76.

Dal piano economico/finanziario 2024-2026 redatto tale indicatore assume un valore sempre superiore a 1, ciò significa che l'impresa sarà in grado di far fronte ai propri impegni finanziari con i flussi generati.

Conseguentemente si ravvisa l'assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

2.4. Le prospettive di continuità aziendale

Le prospettive di continuità aziendale sussistono in quanto, alla luce delle considerazioni e dei dati indicati nel precedente paragrafo 2.3, in conformità al principio OIC 11, par. 21 e 22, l'azienda è in via prospettica capace di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società Ente Fiera di Isola della Scala è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Socio unico Comune di Isola della Scala che ne svolge l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civ.. La Società opera nel settore dell'organizzazione e gestione degli eventi fieristici in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato. L'oggetto sociale della stessa prevede:

a) l'organizzazione e la gestione in forma diretta, indiretta e/o associata di manifestazioni fieristiche, culinarie e a carattere espositivo;
b) attività commerciale nei soli limiti dello stretto collegamento con le finalità istituzionali;
c) la promozione e la realizzazione di saloni specializzati, esposizioni; mostre mercato sia direttamente che indirettamente anche collaborando con associazioni, consorzi, società e imprese e attraverso attività editoriale diretta;
d) la fornitura di servizi connessi all'organizzazione di eventi fieristici come a titolo esemplificativo servizio di promozione, marketing, management e staff amministrativo logistico, organizzativo ed informatico;
e) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
f) la promozione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, il raccordo tra la ricerca scientifica ed il mondo delle imprese con particolare riferimento alla diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
g) l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;

h) la promozione di marchi di origine e di qualità;
i) l'esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, sia in forma di ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, spaghetteria, steak-house, fast-food, saloon, birreria, osteria, pub, che mediante l'utilizzo e/o l'esercizio di attività di catering;
j) l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini;
k) l'organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni canore, musicali, teatrali, fieristiche, sportive, enogastronomiche, culturali, folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico;
l) la promozione e la diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze etniche, folkloristiche e culturali tipiche, anche con importazione ed esportazione, la riproduzione e l'utilizzazione di ambienti, musiche, audiovisivi – anche attraverso l'acquisizione di licenze, brevetti e prodotti hardware e software, opere cinematografiche e letterarie, abbigliamenti, materiali, macchinari e giochi, merci, animali, alimenti e bevande di provenienza originale e/o similmente prodotti e/o riprodotti.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

Comune di Isola della Scala - socio unico – titolare della proprietà di nominali euro 75.000 pari al 100% del capitale sociale.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con atto del 23/03/2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Avv. Venturi Roberto

4. COORDINATORE

Con determina dell'Amministratore Unico del 05/06/2023 è stato nominato con il ruolo di coordinatore Daniele Pagliarini.

5. REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un revisore nominato in data 16/05/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

La revisione è affidata al Dott. Zanini Tommaso

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza è stato nominato in data 16/05/2023 nelle figure del Dott. Grigoli Federico – Presidente, Dott. Lorenzo Soffiati e Dott.ssa Dorotea Maria Gullotta.

7. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Operai	1

Impiegati	3
Totale	4

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati sono stati ricompreso anche i dipendenti con qualifica di operaio e impiegato assunti tramite agenzia per il lavoro.

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

8.1.2. Valutazione dei risultati.

Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. risulta essere una società patrimonializzata con risorse tali da far ragionevolmente ritenere che la Società potrà adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e allo stesso tempo sviluppare la propria attività senza che vi siano situazioni tali da far solo presumere un rischio di crisi aziendale.

9. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

La società ha provveduto nel corso del 2023 ad approvare ed aggiornare i seguenti regolamenti interni, strumenti organizzativi, codici di condotta e procedure di controllo interno specifiche:

- dotazione di un Organismo di Vigilanza il quale effettua verifiche interne periodiche su tutti gli atti/contratti ecc. dell'Ente e verifica che il modello organizzativo venga correttamente applicato, nominato con atto dell'Amministratore Unico in data 16/05/2023.

ISOLA DELLA SCALA (VR), 28/03/2024

L'Amministratore Unico

ROBERTO VENTURI